

N. 1424

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RONCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1996

Organizzazione dei servizi di chirurgia, ostetricia e
ginecologia nei presidi ospedalieri

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 18 luglio 1996, n.382 rubricata: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 maggio 1996 n.280 recante disposizioni urgenti nel settore sanitario» ha comportato evidenti modifiche relativamente all'organizzazione dei presidi ospedalieri permettendo anche a quelli che hanno un numero inferiore a 120 posti di continuare ad operare.

Ciò appare assolutamente positivo soprattutto per quelle zone montuose ed isolate che avrebbero visto l'eliminazione di presidi ospedalieri che, sia pure di piccole dimensioni, hanno sempre garantito risposte idonee alla domanda sanitaria della comunità.

Tale situazione, tuttavia, rende indispensabile, per garantire una adeguata risposta dei servizi ospedalieri, la presenza di specifiche discipline mediche necessarie per fornire giusta sicurezza all'utenza.

Il presente disegno di legge si propone d'intervenire per rispondere a tali problematiche prevedendo l'obbligo della presenza di un organico servizio di anestesia e di rianimazione per ogni Presidio in cui è operante un servizio di chirurgia o comunque si effettuano interventi chirurgici (articolo 1), e l'obbligo della presenza di un servizio di ostetricia laddove nel corso dell'anno si verificano parti (articolo 2).

Tali servizi di anestesia, rianimazione e di ostetricia potranno operare soltanto con la presenza di un dirigente medico di 1° livello che dovrà essere responsabile del servizio stesso (articolo 3).

Spetterà pertanto alle Regioni, entro il 31 dicembre 1997, istituire i servizi di cui sopra (articolo 4) nonchè provvedere a ricoprire i ruoli mancanti utilizzando procedure di mobilità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È obbligatoria la presenza di un organico servizio di anestesia e rianimazione in tutti i presidi ospedalieri in cui è operante un servizio di chirurgia o comunque si effettuano interventi chirurgici.

Art. 2.

1. È obbligatoria la presenza di un organico servizio di ostetricia in tutti i presidi ospedalieri in cui nel corso dell'anno si verificano parti.

Art. 3.

1. I servizi di anestesia, rianimazione ed ostetricia non possono essere attivati senza la presenza di un dirigente medico di primo livello responsabile del servizio.

Art. 4.

1. Le regioni entro il 31 dicembre 1997 dovranno ricoprire i ruoli mancanti utilizzando procedure di mobilità e di accorpamento con alti servizi operanti in presidi ospedalieri della stessa Azienda.

Art. 5.

1. Le regioni entro il 31 dicembre 1997, sono tenute ad istituire i servizi di cui agli articoli 1 e 2.

2. Qualora le regioni non provvedessero nel termine sopra indicato, il Ministero della sanità assumerà i necessari adempimenti per impedire il proseguimento delle attività di cui agli articoli 1 e 2.

